

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4398 del 09/11/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 E S.M.I. - PARTE QUINTA - Modifica non sostanziale alla Determinazione del Dirigente N. 2052 del 16/06/2010 rilasciata dalla Provincia di Parma - Ditta PEZZA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4523 del 09/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152/06 e s.m.i. concernente “Norme in materia ambientale” che:
 - Disciplina alla parte quinta la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
 - All’art.268 lettera o) attribuisce alla competenza delle Regioni il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- la Legge Regionale N. 5/2006 che aveva confermato alle Province le funzioni in materia ambientale conferite dalla legge regionale 21 aprile 1999 n.3, vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
- l’art. 5 CAPO II della Deliberazione legislativa n. 5/2006 della Regione Emilia-Romagna, in attuazione del quale la Provincia di Parma doveva procedere che al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 269 e 275 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 19 maggio 2016 n. 118;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la Determinazione del Dirigente N. 2052 del 16/06/2010 rilasciata dalla Provincia di Parma, con cui la Ditta Pezza Società Semplice Agricola risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione di energia termica ed elettrica tramite impianto a biogas proveniente dalla digestione anaerobica di colture agrarie" svolta negli impianti siti in Comune di Busseto (PR), Via Consolatino Superiore n° 9;
- che la Determinazione del Dirigente N. 2052 del 16/06/2010 sopra citata è allegata quale parte integrante alla Determinazione del Dirigente N. 2060 del 17/06/2010 rilasciata dalla Provincia di Parma che modifica la Determinazione del Dirigente N. 2807 del 08/08/2008 rilasciata dalla Provincia di Parma con cui la Ditta PEZZA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA è stata autorizzata ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas ubicato in Comune di Busseto (PR), Via Consolatino Superiore n°9;
- la Determinazione del Dirigente N. 1370/2013 del 19/06/2013 della Provincia di Parma con cui è stata integrata la Determinazione del Dirigente N. 2807 del 08/08/2008 relativamente al monitoraggio delle emissioni odorogene;

VISTE:

- l'istanza di modifica non sostanziale della Determinazione del Dirigente N. 2807 del 08/08/2008 rilasciata dalla Provincia di Parma, così come modificata dalla Determinazione del Dirigente N. 2060 del 17/06/2010, presentata dalla Ditta PEZZA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ed acquisita al prot.n. PGPR/2016/12821 del 04/08/2016, ai fini dell'adeguamento al Decreto Ministeriale 19 maggio 2016, n. 118 art. 1, Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di Carbonio organico Totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art. 281, comma 5, del D.Lgs. 152/06;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/18103 del 27/10/2016, inoltrata a fronte di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2016/13646 del 19/08/2016;

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni prot.n.PGPR/2016/18780 del 09/11/2016 di Arpae – ST di Parma, inviata a rettifica della relazione tecnica favorevole con prescrizioni prot.n.PGPR/2016/18103 del 27/10/2016 sopra citata, allegata al presente atto per costituirne parte integrante;

CONSIDERATO:

che Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma deve stabilire la qualità e la quantità delle emissioni, misurate secondo le metodologie prescritte, nonché i termini per la comunicazione dei certificati analitici relativi al periodo di marcia controllata degli impianti;

DETERMINA

DI MODIFICARE

la Determinazione del Dirigente N. 2052 del 16/06/2010 rilasciata dalla Provincia di Parma alla Ditta Pezza Società Semplice Agricola relativamente emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione di energia termica ed elettrica tramite impianto a biogas proveniente dalla digestione anaerobica di colture agrarie" svolta negli impianti siti in Comune di Busseto (PR), via Consolatico Superiore n°9, nel seguente modo:

DI SUBORDINARE:

l'autorizzazione al rispetto di tutti i valori limiti minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/18780 del 09/11/2016 di Arpae – ST di Parma, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI MANTENERE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert._dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

invariata ogni altra parte della Determinazione del Dirigente N. 2052 del 16/06/2010 rilasciata dalla Provincia di Parma.

DI INFORMARE CHE

- Sono fatti salvi i diritti di terzi.
- La Ditta potrà ricorrere presso tribunale amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N.241 e s.m.i.
- L'autorità emanante è Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- Il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 24367/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



Rif. Prot.16.12821 del 04/8/2016
Sinadoc n. 24367/16

Inviata tramite posta interna

S.A.C. - Arpae Parma

Oggetto: DLgs 387/03 e s.m.i. -Richiesta di modifica non sostanziale della Determinazione del Dirigente n. 2807 del 08/08/2008 e N. 2060 del 17/06/2010 per l'adeguamento al Decreto 19 maggio 2016, n. 118 art.1, regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas.
Relazione tecnica.

Ditta: Pezza Società semplice Agricola

In riferimento alla Vs. richiesta prot. Pg.Pr.16.13803 del 23/08/16 relativa:

- all'istanza in oggetto avanzata dalla ditta Pezza Società semplice Agricola per lo stabilimento sito in via Consolatino Superiore n. 9 a Busseto, finalizzata adeguamento dei valori limite di emissione a fronte del Decreto 19 maggio 2016 n. 118;

con la presente si trasmette la rettifica della nostra precedente relazione Prot. Pg.Pr.16.18103 del 27/10/2016 in quanto la stessa presentava dei refusi.

MATRICE ARIA

Considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DLgs. 152/2006 parte Quinta con Determinazione del Dirigente n. 2052 del 16/06/2010 facente parte integrante della Determinazione n. 2060 del 17/06/2010 che autorizza l'impianto ai sensi del D.L.gs 387/03 e smi;
- 2) la ditta ha presentato domanda di modifica non sostanziale finalizzata ad adeguare i valori limite di emissione a fronte del Decreto 19 maggio 2016 n. 118;
- 3) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 4) la presente è valutata anche in relazione alle emissioni diffuse;
- 5) Il Gestore dichiara di non aver necessità di adeguare gli impianti ai fini di rispettare i nuovi limiti di emissione;
- 6) entro il 31/12/2014 dovevano essere rispettati i valori limite della Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2009 n. 2236 e s.m.i.;
- 7) la presente è pertinente anche a quanto richiesto dalla Legge 13/02/90 n° 26: Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

Si ritiene che:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

la ditta Pezza Soc. Agricola Semplice, rappresentata legalmente dal Sig. Giorgio Pezza, con sede legale in via Consolatico Superiore n. 9 a Busseto, possa essere autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione di energia termica ed elettrica tramite impianto a biogas proveniente dalla digestione anaerobica di colture agrarie" da svolgere negli impianti siti in via Consolatico Superiore n. 9 a Busseto, subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

Impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:

EMISSIONE "Cogeneratore biogas".

Gli effluenti gassosi che si generano dal motore a combustione interna GE Jenbacher JMS 416 GS-BLC di potenza elettrica resa ai morsetti pari a 999 kW con rendimento elettrico fino a 41.70% e di potenza termica nominale pari a 2400 kWt funzionante con il biogas proveniente dalla digestione anaerobica di colture agrarie dedicate (insilato di mais, insilato di sorgo, granella di frumento) devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	345	giorni
Altezza minima.....	6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri.....	10	mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale* (COT)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto e ammoniaca** (espressi come NO ₂)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350	mg/Nm ³
Monossido di carbonio.....	500	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³

* escluso metano – limite da rispettare entro il 31/12/2016

** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.

EMISSIONE "Torcia".

Gli effluenti gassosi che si generano dall'utilizzo della torcia denominata 550/65, in caso di manutenzione o mancato funzionamento dell'impianto di cogenerazione, devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Altezza minima.....	7	m
---------------------	---	---

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Temperatura minima di combustione	600	°C
Ossigeno libero minimo tq.....	3	%
Tempo di contatto.....	≥ 0.2	secondi (a 800°C)

EMISSIONI DIFFUSE

L'impianto nel suo complesso inoltre origina emissioni diffuse polverulente ed odorigene provenienti dalle seguenti possibili fonti:

- stoccaggio delle materie prime
- stoccaggio del digestato liquido e solido
- emissioni da movimentazione biomasse e digestato;
- transito mezzi.

In relazione alle emissioni diffuse:

1. la ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni, dall'insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi ed emissioni odorigene che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi, artigianali od industriali.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

La ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni, dall'insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi ed emissioni odorigene che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi, artigianali od industriali.

Il biogas utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla parte Quinta del DLgs. 152/06 ed esente da condensa e residui solidi.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) DLgs. 152/06, all'emissione E01 debbono avere una periodicità annuale.

Annualmente dovrà inoltre essere verificata la qualità del biogas prodotto ed inviato all'impianto di cogenerazione.

Dovranno essere rilevati in continuo, elaborati e memorizzati in database storici, portata, pressione e temperatura del biogas alimentato al cogeneratore.

Se non già ottemperato, dovrà essere prevista una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgenti più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

monte e a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno 2 autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. In relazione al monitoraggio delle emissioni odorigene, che dovrà coprire tutte le fasi lavorative previste (stoccaggio e movimentazione materie prime; stoccaggio e movimentazione e digestato liquido e solido). Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto trasmetterà tali dati all'Autorità Competente. Trascorsi i due anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Autorità Competente dovrà prorogare tale prescrizione. Inoltre, se necessario, essa potrà richiedere, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.

L'azienda dovrà inoltre effettuare quanto necessario al fine di mantenere controllati i propri flussi emissivi e, nel caso di variazione maggiore del 10%, a comunicarne i risultati ad Arpae – Sezione di Parma (sempre ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011);

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento al carico massimo di regime verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.

7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto, se non già presente, un registro di autocontrollo che impone al responsabile dell'impianto di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di biomasse utilizzate, della quantità annua di energia elettrica prodotta e di gasolio utilizzato.

Il registro, con pagine numerate, deve essere presentato all'Ente di controllo che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. All'atto della presentazione, al registro dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione e dei rapporti di prova relativi alla messa a regime/ verifica rispetto dei limiti.

Il registro dovrà essere aggiornato conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Pezza Società Agricola Semplice
Partita IVA / Codice fiscale :	006083800341
Sede legale :	via ConsolatICO Superiore n. 9 - Busseto
Gestore :	Giorgio Pezza
Sede locale impianti :	via ConsolatICO Superiore n. 9 - Busseto
Coordinate UTM_X :	
Coordinate UTM_Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.A.) :	produzione di energia termica ed elettrica tramite impianto a biogas proveniente dalla digestione anaerobica di colture agrarie
Tipo attività:	normale
Settore attività CRIAER:	4.12
Istruttoria relativa a:	Intero stabilimento.
Prescrizioni	
Registro consumi/manutenzione/controlli :	SI
Indicatore 1 :	biomasse utilizzate [t/anno]
Indicatore 2 :	energia elettrica prodotta [kWeh/anno]
Indicatore 3 :	energia elettrica immessa in rete [kWeh/anno]
Indicatore 4 :	biogas utilizzato [m ³ /anno]

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Periodicità controllo analitico :	Annuale	
Emissioni da sottoporre al controllo periodico :	"cogeneratore biogas"	
Sistema di controllo in continuo :	Sì (portata, pressione e temperatura del biogas alimentato al cogeneratore)	
Parametri esercizio		
Giorni/anno funzionamento :	345	
Altezza media sbocco emissione :	6 [m]	
Temperatura media emissioni :	700 [°K]	
Flussi emissivi autorizzati		
PM (Materiale Particellare) :	218	kg/a
Composti organici volatili non metanici (COVNM) :	2 184	kg/a
	(espressi come Carbonio Totale escluso il metano)	
Ossidi di azoto (NO _x) :	9 830	kg/a
Ossidi di solfo (SO _x) :	7 643	kg/a
Monossido di Carbonio (CO) :	10 920	kg/a
Cloro e composti inorganici :	218	kg/a
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	4 715 431	kg/a

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
 Cristina Marconi

La Responsabile del Distretto
 Clara Carini

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.